



VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Gentile Imprenditrice/Imprenditore la Sua Camera di Commercio Le comunica che l'impresa in indirizzo risulta in regola con il pagamento del diritto annuale riferito all'anno precedente per cui nel ringraziare per il puntuale assolvimento Le ricorda, altresì, che:

- tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenute al versamento del diritto annuale (*art.18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580*);
- le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente;
- l'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve versare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2018;
- i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line, eseguendo il versamento direttamente (*mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e da Poste Italiane*) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (*commercialisti, consulenti - maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it*);

Quando versare

Il termine per il versamento del diritto coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi, **30 giugno** salvo proroghe, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti e saldo zero.

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito, *in unica soluzione*:

- *in modalità online tramite la [piattaforma PagoPA](https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/) (<https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>), utilizzando la funzione *calcola e paga*, si può calcolare l'importo dovuto e procedere direttamente al versamento online;*
- *compilando il **modello di versamento F24**, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, come segue:*

Sezione F24	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (<u>non la partita iva</u>), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: LE (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2018 importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto determinato importi a credito compensati: non compilare

Il versamento può essere effettuato direttamente – mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane – o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Eventualmente l'importo da versare può essere compensato con crediti per altri tributi o contributi.



Importo da versare

Le imprese individuali *iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese* versano:

- per la sede un diritto fisso pari a 120,00 euro (*)
- per ciascuna unità locale un diritto fisso pari a 24,00 euro (*)

tutte le altre imprese *iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese* versano l'importo che si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2017 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. *Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:*

Da Euro	A Euro	Aliquote %
0	100.000	120 euro (misura fissa) (*)
100.000	250.000	0,0090%
250.000	500.000	0,0078%
500.000	1.000.000	0,0060%
1.000.000	10.000.000	0,0054%
10.000.000	35.000.000	0,0030%
35.000.000	50.000.000	0,0018%
50.000.000		0,0006% (fino ad un massimo di 24.000 euro) (*)

Per le unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro () per ogni unità locale.*

Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro ().*

La determinazione del fatturato complessivo realizzato nel 2017, quale base imponibile per il versamento del diritto annuale, si rileva dal modello IRAP 2018, in particolare dai rigli individuati dalla Circolare n.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile sul sito camerale

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (*per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 – per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5*) secondo la seguente formula:

$$\text{Importo sede} + (\text{importo singola unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da arrotondare}$$

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale entro il termine di scadenza si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che non provvedono al versamento del diritto annuale entro i termini stabiliti, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per il versamento degli interessi e delle sanzioni.

La scrivente Le ricorda, altresì, che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali



Camera di Commercio
Lecce

variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esiti a rivolgersi all'*ufficio diritto annuale* della Sua Camera di Commercio di Lecce (tel. 0832684248 – 220 e-mail: dirittoannuale@le.camcom.it) o allo *sportello telefonico* (tel. 0832.279549 – 240769 e-mail: sportel@le.camcom.it).

*Tutte le informazioni in materia, compresi gli orari di fruizione del servizio di assistenza, nonché esempi di calcolo sono disponibili sul sito internet www.le.camcom.gov.it – sezione **diritto annuale** o sul sito <https://dirittoannuale.camcom.it>*

note:

() negli importi e nella percentuale di riduzione indicati si è tenuto conto della maggiorazione del 20% del diritto annuale prevista dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22.05.2017 e confermata per gli anni 2018 e 2019 con decreto del 02.03.2018. Maggiorazione destinata al finanziamento dei progetti strategici approvati con deliberazione del Consiglio Camerale n.02 del 06.04.2017 ed applicata rispetto alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 ed in esecuzione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n.219/2016.*